

ALLEGATO "A" all'atto n. 3915 di raccolta.

**STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI
LOURDES – ENTE DEL TERZO SETTORE**

PREAMBOLO

La Fondazione "Casa di Riposo Immacolata di Lourdes – ENTE DEL TERZO SETTORE" ha sede nel Comune di Pescantina.

La Fondazione ebbe origine da atti di beneficenza disposti nell'anno 1913 dal Reverendo Arciprete Benvenuto Ottoboni titolare della locale Parrocchia S. Lorenzo Martire, il quale destinò a tale scopo un vasto fabbricato di sua proprietà, in parte ricostruito ed in parte rimodernato, dotandolo di impianti di riscaldamento, luce ed acqua, di mobilio, biancheria, attrezzi e denaro in contante, di scorte vive ed immobili vari, il tutto del valore storico complessivo di L. 380.000.

Con testamento olografo 25 settembre 1909 pubblicato per atto del Notaio Battisti addì 25 novembre 1919, la signora Angela Danese fu Francesco dispose un lascito al medesimo scopo di L. 150.000 con vincolo di usufrutto del fratello Angelo.

L'allora denominato Pio Istituto, che, sotto la gestione del fondatore, ha assolto, fin dalle origini e con larghezza il proprio compito assistenziale, aveva quindi originariamente un patrimonio complessivo di L. 530.000.

A tutto questo e alle stesse caratteristiche esso desidera restare fedele.

Secondo lo spirito del Fondatore, che vedeva in questa istituzione lo strumento concreto per venire incontro alle diverse necessità dell'intera comunità cristiana, la Fondazione è un ente con ampie finalità caritative, assistenziali, di educazione e di promozione umana e sociale. Essa, fin dall'origine, diventò casa di ricovero e pensionato nell'intento di aiutare le persone in difficoltà, con preferenza per quelle più povere e dimenticate.

La Fondazione si caratterizza per lo spirito cristiano e la solidarietà umana che devono informare il comportamento di quanti operano all'interno della medesima. Essi, pertanto, devono essere rispettosi dell'ispirazione cristiana, dell'opera e dell'insegnamento della Chiesa. Tutta l'azione della Fondazione è legata alla visione cristiana dell'uomo e della società, alla dottrina sociale cristiana quale emerge dal Vangelo, dai documenti della Chiesa e dalle indicazioni dei Vescovi. In particolare essa tende a promuovere la centralità della persona umana, nello sforzo costante di valorizzarne la dignità, nell'impegno di dare più vita e serenità, responsabilità e autonomia ad ogni persona, creando spazi umani di espressione e di incontro in un clima di famiglia che rafforzi i vincoli di solidarietà, di amore, di rispetto reciproco. La Fondazione considera la formazione e l'aggiornamento permanente del personale strumento necessario per mantenere vivo lo spirito cristiano e per favorire la crescita professionale e l'etica del servizio. Si garantisce e si promuove l'assistenza spirituale della confessione cattolica, nel rispetto della libertà di coscienza e di espressione religiosa di tutti gli ospiti e del personale dipendente.

La Fondazione acquisirà la denominazione di "Casa di Riposo Immacolata di Lourdes - Ente del Terzo Settore", in breve anche "Casa di riposo Immacolata di Lourdes ETS" una volta che abbia ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

STATUTO

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, una Fondazione con la qualifica di Ente del Terzo Settore con la denominazione:

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve anche "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES ETS".

L'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

La Fondazione non persegue in alcun modo finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso le attività di interesse generale che costituiscono il suo oggetto sociale ai sensi del successivo articolo 4, con l'obiettivo di realizzare la sua missione, che è quella di operare nell'ambito dei servizi di assistenza socio-sanitaria a tutte le persone bisognose coerentemente ai principi sopra enunciati.

La Fondazione ha sede legale e principale della propria attività in Pescantina (Vr), Corso San Lorenzo 27.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

La Fondazione ha per scopo di provvedere al ricovero, al mantenimento e all'assistenza socio-sanitaria, morale e religiosa degli anziani e/o degli inabili, autosufficienti e non autosufficienti e/o disabili anche mediante il concorso di una retta determinata nei limiti delle risorse dell'Ente.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore); interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore);

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c) dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore);

c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q) dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore).

La Fondazione in via esclusiva o principale ha per oggetto lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore degli interventi e prestazioni socio-sanitarie. La sua attività principalmente consiste nell'erogazione di servizi connessi all'accoglienza e ricovero presso la propria Casa di Riposo di anziani autosufficienti e non autosufficienti, nella realizzazione e gestione di strutture residenziali dotate delle caratteristiche e dei servizi idonei ad assicurare agli anziani e/o disabili le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista socio-sanitario che morale.

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte

secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Per il raggiungimento delle proprie finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale la Fondazione si propone di:

- a) promuovere iniziative, organizzare enti o persone per realizzare o gestire in modo diretto o indiretto, istituzioni per anziani, servizi, strutture e residenze di assistenza nonché strutture e servizi socio-sanitari di ogni tipo;
- b) collaborare con Enti Pubblici e/o privati, anche instaurando, se necessario, rapporti di convenzione;
- c) organizzare la propria struttura e i propri servizi secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle finalità della Fondazione stessa.

La Fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni attività che ritenga necessaria o utile per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 4

La Fondazione provvede al perseguimento delle proprie finalità con rendite patrimoniali, con le contribuzioni di enti o privati non destinate ad aumentare il fondo di dotazione, con pubbliche offerte, con i proventi derivanti da eventuali attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, con le rette dei servizi versate direttamente dalle persone assistite o da terzi.

Le rette saranno determinate e aggiornate dal Consiglio di Amministrazione.

Nel nome della solidarietà e carità cristiana, per le persone che ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione si trovino in tutto o in parte nella impossibilità di provvedere, personalmente o mediante sussidi, al pagamento della retta stabilita, la Fondazione potrà deliberare di contribuire in tutto o in parte al pagamento della retta con propri fondi.

Articolo 5

Le norme per l'accoglienza e il ricovero degli anziani inabili e le garanzie per il pagamento delle rette sono determinate nella carta dei Servizi

Articolo 6

La Fondazione assicura agli ospiti l'assistenza religiosa cattolica.

CAPO II DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 7

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- l'Organo di Controllo.

Le funzioni di Presidente e Consigliere sono gratuite e danno luogo esclusivamente al rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 8

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, a maggioranza assoluta, nella prima seduta dopo il rinnovo del Consiglio stesso.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio ed ha la legale rappresentanza della Fondazione.

E' il garante delle finalità caritative, socio-sanitarie ed assistenziali dell'Ente e della

fedeltà all'ispirazione originaria. Assicura l'espletamento dei compiti del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo articolo 14. Può conferire specifici incarichi a singoli consiglieri nel rispetto, comunque, della collegialità nell'esercizio delle funzioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, scelti sulla base di persone di comprovata esperienza, tra i quali viene eletto, ai sensi dell'articolo 8, il Presidente – nominati dal Consiglio uscente, alla fine del proprio mandato, nell'ambito di cinque terne di nomi, di cui due formate e proposte dal Presidente in carica, una formata e proposta dal parroco della Parrocchia di San Lorenzo Martire in Pescantina e le restanti due formate e proposte dal Sindaco del Comune di Pescantina.

Almeno 60 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente provvede a formare le proprie terne e richiedere al parroco della Parrocchia di San Lorenzo Martire in Pescantina e al Sindaco di Pescantina di comunicare, nei successivi 15 giorni, le proprie. Una volta ricevute la terna dal parroco e le due del Sindaco, il Presidente provvede senza indugio a convocare il Consiglio di Amministrazione in modo che esso possa riunirsi non oltre i 30 giorni prima della propria scadenza. Il Consiglio uscente, con votazione a maggioranza dei presenti, nomina i nuovi consiglieri scegliendone uno per ciascuna terna.

In caso di decadenza o cessazione dalla carica per dimissioni, morte o impedimento permanente di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nell'ambito delle persone indicate nella terna in cui era incluso il consigliere cessato dalla carica.

Qualora, per decadenza, dimissioni, morte o impedimento permanente, venga meno la maggioranza dei consiglieri, non si verifica la decadenza dell'intero Consiglio, ma i membri decaduti sono sostituiti di diritto dal primo componente, in ordine alfabetico, di ciascuna terna. In caso di esaurimento delle terne, il Presidente provvede a richiedere la formalizzazione di una nuova terna al soggetto competente.

Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione soggetti in conflitto di interessi anche potenziale con quello della Fondazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta dei suoi consiglieri il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di loro competenza. Essi esercitano le funzioni di cui all'art. 14 esclusivamente in forma collegiale.

Articolo 10

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r od ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-presidente se nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio.

Articolo 11

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo non intervengono a due sedute consecutive dell'organo decadono dalla carica. La decadenza o la cessazione per dimissioni, morte, impedimento permanente è pronunciata dal Consiglio, che, nella seduta successiva, provvede alla sostituzione del membro decaduto ai sensi dell'art. 9.

Articolo 12

Le deliberazioni del Consiglio si considerano valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quanto si tratta di questioni concernenti persone. I consiglieri per i quali esista un interesse personale in talune deliberazioni non possono prendere parte alle deliberazioni medesime e devono uscire dalla sala delle adunanze.

Articolo 13

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno una volta ogni 60 (sessanta) giorni ed in ogni caso in occasione dell'approvazione del bilancio annuale. Le adunanze straordinarie si tengono ogni qualvolta lo richiede un bisogno urgente sia per invito del Presidente sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti del Consiglio stesso. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore e sono firmati da tutti gli intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Articolo 14

Il Consiglio provvede a:

- determinare la misura annuale delle rette;
- approvare il budget di spesa entro il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dalla chiusura dell'esercizio, in modo che entro il medesimo termine si proceda anche al deposito del bilancio stesso presso il RUNTS;
- definire il programma generale, annuale e/o pluriennale, di amministrazione, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi, nell'osservanza della normativa esistente;
- indicare le direttive e le risorse economiche, di personale e di mezzi da destinare al raggiungimento degli obiettivi;
- controllare l'andamento della gestione; verificare lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti e adottando i provvedimenti relativi; valutare la qualità dei servizi e indicare le iniziative da adottare per il loro miglioramento, tenendo conto delle relazioni tecniche periodiche del Direttore;
- provvedere alla nomina e, in caso di giusta causa, alla revoca del Direttore, determinandone poteri e competenze nel rispetto di quanto previsto dal presente

Statuto;

- deliberare le norme di organizzazione ed il regolamento per il funzionamento degli organi;
- deliberare l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento dei legati, gli acquisti e le vendite di beni immobili e le relative ipoteche;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione che non rientri nell'attività di gestione e non sia attribuito alle competenze del Direttore. L'esercizio delle funzioni sarà effettuato sempre in forma collegiale, anche mediante il controllo sugli atti dell'amministrazione ai quali ciascuno dei consiglieri avrà pieno accesso;
- incaricare eventualmente singoli consiglieri di specifici incarichi nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio e con obbligo di riferire allo stesso.

Articolo 15

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:

- presiedere le riunioni del C.d.A.;
- rappresentare l'Ente;
- attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'esecuzione delle delibere prese dal Consiglio;
- assumere provvedimenti urgenti, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

CAPO III DELLA GESTIONE

Articolo 16

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra persone che abbiano conseguito la laurea secondo il vecchio ordinamento, la laurea magistrale o specialistica o comunque laurea equipollente secondo il vigente ordinamento universitario in materie economiche o politico-giuridiche e siano in possesso di esperienza almeno quinquennale nella direzione di strutture analoghe a quella della Fondazione o strutture sanitarie pubbliche o private.

Il Direttore provvede alla predisposizione degli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Ente nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione, dei poteri e delle competenze attribuitegli dal disciplinare di cui al comma successivo, assumendone le relative responsabilità tecniche, finanziarie ed amministrative.

Le norme sui poteri e le responsabilità del Direttore sono contenute in un apposito documento di conferimento di incarico, che definisce, altresì, il compenso e la durata del contratto.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e di segretario, e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Al Direttore, in collaborazione con gli uffici competenti, spetta il compito di redigere il bilancio annuale, previsionale e consuntivo, e di predisporre la relazione di missione.

Rientra in ogni caso nella competenza del Direttore il compimento dei seguenti atti:

- provvede all'attività di gestione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;

- su incarico del Presidente, predisporre gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, disporre per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso nonché per quelle adottate dal Presidente in via d'urgenza;
- provvedere, di concerto con il Presidente, alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato, alle promozioni, a definire il trattamento economico e normativo del personale dipendente, nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo, ivi compresi quelli risolutivi del rapporto. Le assunzioni a tempo indeterminato disposte dal Direttore di concerto con il Presidente sono comunicate al Consiglio di Amministrazione nella 1° seduta utile successiva;
- disporre, per gravi motivi e nel rispetto delle garanzie di legge, la sospensione dei dipendenti dell'Ente e adottare le altre sanzioni disciplinari, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- firmare la corrispondenza, gli atti ed i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Fondazione - salva in tal caso delega da parte del Presidente - le girate ed i mandati emessi dalle Amministrazioni Pubbliche e private;
- compiere ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

CAPO IV DEI LIBRI DELLA FONDAZIONE, DELL'ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

Articolo 17

La Fondazione deve tenere i seguenti registri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

I componenti degli organi sociali della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali. L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.lgs. n. 117/2017 nonché, al ricorrere dei presupposti di legge, il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.lgs. n. 117/2017.

Il Presidente provvede nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Lo svolgimento di attività di carattere secondario e strumentale di cui all'articolo 6 D.lgs. n. 117/2017 è motivato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al bilancio.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

CAPO V DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 18

L'Organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da tutti i componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione della Fondazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'Organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, la Fondazione deve nominare un componente dell'Organo di controllo che sia anche un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

CAPO VI DEL PATRIMONIO E DEGLI AVANZI DI GESTIONE

Articolo 19

Il patrimonio della Fondazione, composto dal Fondo di dotazione indisponibile di Euro 676.141,62 e dal patrimonio disponibile, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e che per la somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) costituisce la dotazione iniziale della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla struttura di proprietà destinata a residenza assistenziale e residenza sanitaria assistenziale per persone anziane sita in Pescantina (VR) Corso San Lorenzo 27 apportata inizialmente in sede di costituzione della Fondazione stessa, dagli ampliamenti dell'immobile, dalle migliorie eseguite e da tutti i beni mobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE ESTINZIONE

Articolo 20

Il presente Statuto deve essere approvato e può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta all'unanimità ovvero in seconda votazione dalla maggioranza assoluta dei propri componenti.

Articolo 21

Qualsiasi modifica statutaria deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve ottenere l'approvazione dalla competente Autorità tutoria.

Articolo 22

La sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e l'impossibilità per il Consiglio di Amministrazione di reperire i mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo possono dar luogo all'estinzione della Fondazione previa decisione conforme del Consiglio di Amministrazione stesso assunta all'unanimità. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Firmato: Dario Rinaldi

Firmato: Mattia Marino Notaio

Certificazione di conformità

(art.22 comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82- art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Mattia Marino, notaio in Verona, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Verona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 17 luglio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei atti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Verona,30/03/2026

in Via Aurelio Saffi n.2/d.

File firmato digitalmente dal Notaio Mattia Marino